

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno un adeguamento normativo al comma 2 dell'art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- Visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 2 dell'art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo di seguito riportato.

## CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Vecchio testo	Nuovo Testo
<p><b>Art. 11 bis</b> <b>Violazione clausola compromissoria</b></p> <p>1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;</p> <p>b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.</p> <p>Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.</p>	<p><b>Art. 11 bis</b> <b>Violazione clausola compromissoria</b></p> <p>1. Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società e le associazioni;</p> <p>b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche.</p> <p>Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere irrogata un'ammenda.</p>

2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti. Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le sanzioni previste dal comma 1.

2. Successivamente all'erogazione delle sanzioni adottate con provvedimento definitivo, ove risulti che la violazione della clausola compromissoria persista, il Presidente Federale diffida i soggetti di cui al comma 1, assegnando un termine di 20 giorni, ridotto in caso di urgenza a giorni 10, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli eventuali effetti prodotti. Decorso inutilmente il suddetto termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si applicano per tale ulteriore violazione le **seguenti** sanzioni:

- a) penalizzazione di almeno un punto in classifica per le società e le associazioni;**
- b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi due per i calciatori e per gli allenatori, e a quattro mesi per tutte le altre persone fisiche.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro